

CONVENZIONE QUADRO

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Udine (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede legale in Udine, via Treppo 18, CF.80014550307, rappresentato dalla Direttrice, Prof. Marina Brollo, nata a Gemona del Friuli il 17.4.1960,

E

L'Associazione Avvocati amministrativisti del Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato "Associazione"), con sede legale e amministrativa in Udine, via G. Leopardi n. 126, C.F. 94121910304, rappresentata dalla Presidente Avv. Gianna Di Danieli, nata a Romanshorn (Svizzera) il 24.6.1961 e residente a Trieste in via Giuseppe Bruni, n. 5 - 34136.

PREMESSO CHE

Il Dipartimento svolge le proprie attività istituzionali di ricerca e di didattica nonché quelle rivolte all'esterno, correlate ed accessorie, negli ambiti scientifici e didattici previsti dalle Aree CUN 12-Scienze giuridiche e 14-Scienze politiche e sociali;

Le finalità del Dipartimento sono quelle di promuovere, coordinare e gestire sia la ricerca scientifica e l'attività didattica, sia l'attività formativa volta a favorire la diffusione della crescita culturale e dell'innovazione professionale nel territorio di riferimento;

L'Associazione persegue, tra i propri fini, lo studio e l'approfondimento dei problemi giuridici riguardanti il diritto amministrativo, anche attraverso l'organizzazione di convegni di studio, seminari, dibattiti e la pubblicazione di contributi scientifici, restando comunque escluso ogni scopo di lucro (art. 2 Statuto Associazione).

CONSIDERATO CHE

Le risorse e le competenze del Dipartimento e dell'Associazione sono, volte sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità e i due enti possono trovare perciò un interesse condiviso nella progettazione e nella realizzazione di programmi comuni volti a favorire percorsi integrati che consentano anche la personalizzazione della formazione, alla realizzazione di un raccordo tra attività di orientamento e formazione professionale con le iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo, all'integrazione delle iniziative tra le parti per promuovere l'istruzione e la formazione mediante strumenti quali: orientamento, stage, tirocini, sostegno all'inserimento lavorativo, organizzazione di iniziative scientifiche e culturali di comune interesse

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente convenzione regola il quadro dei rapporti tra il Dipartimento e l'Associazione relativamente alla progettazione e realizzazione di programmi comuni di ricerca e formazione.

2. Le attività svolte di comune accordo sono regolate da accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3, approvate di volta in volta dal Dipartimento e dall'Associazione e possono riguardare quanto indicato di seguito in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) programmi di formazione rivolti ad amministratori pubblici e a dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- b) attività di tirocinio svolta da studenti o neolaureati presso studi legali o amministrazioni;
- d) pre-elaborare programmi integrati per la formazione degli amministratori pubblici e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- e) promuovere e organizzare azioni formative volte a stimolare la cittadinanza attiva;
- f) promuovere e organizzare azioni formative e informative sul funzionamento dell'amministrazione locale;
- g) collaborare all'organizzazione e gestione di percorsi formativi post laurea, corsi di aggiornamento, corsi di integrazione al curriculum;
- h) promuovere l'organizzazione di attività scientifiche, convegni, seminari.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra il Dipartimento e l'Associazione è attuata tramite la stipulazione di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.

2. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all'articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Articolo 4 – Obbligo delle parti

1. L'assunzione di eventuali oneri finanziari e l'impiego delle risorse umane e materiali necessarie all'attuazione delle singole iniziative, programmi e progetti saranno definiti di volta in volta dagli accordi attuativi.

Articolo 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste le parti designano quali referenti, rispettivamente, il Prof. Leopoldo Coen e l'avv. Gianna Di Danieli, Presidente dell'Associazione.

Articolo 6 – Oneri Finanziari

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Articolo 7 – Diritti di Proprietà intellettuale

1. Gli accordi attuativi regolano gli aspetti relativi all'uso di studi, pubblicazioni, documenti e di materiali elaborati e realizzati nell'ambito delle attività svolte in comune dal Dipartimento e dall'Associazione.

Articolo 8 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, per un ulteriore triennio, salva disdetta da comunicare entro tre mesi antecedenti alla scadenza mediante raccomandata AR o PEC.

2. Qualora alla scadenza della Convenzione uno o più programmi non fossero conclusi, questi dovranno comunque essere portati a termine secondo quanto previsto dai rispettivi accordi attuativi.

3. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, da comunicarsi per atto scritto con un preavviso pari a 180 (centottanta) giorni a mezzo raccomandata AR o PEC fermo restando quanto previsto al comma 2.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'articolo 3, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 10 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Articolo 11 – Registrazione e Bollo

1. Le Convenzioni e gli accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale sono sottoposte alla registrazione secondo le disposizioni di legge.

2. Per le scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto – IVA, la registrazione avviene in caso d'uso.

Udine, **18 SET. 2018**

Prof. Marina Brollo



Avv. ~~Gianna Di Daniela~~